

REGOLAMENTO DELLA CASSA EDILE

TITOLO 1

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI OPERAI OCCUPATI

Art. 1

Il modello unificato di denuncia mensile delle contribuzioni e degli accantonamenti, denominato "DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI" e il relativo allegato "ELENCO DEI LAVORATORI OCCUPATI", messo a disposizione sul sito internet della Cassa Edile, dovrà essere trasmesso telematicamente entro la fine del mese successivo.

I modelli di denuncia devono essere compilati in ogni loro parte, utilizzando un programma guidato e secondo le indicazioni contenute in appositi manuali, che sono disponibili sul predetto sito internet.

Art. 2

L'impresa è responsabile delle omissioni o delle dichiarazioni erronee o dell'inesattezza dei dati contenuti nella denuncia; è fatta salva ogni azione da parte della Cassa Edile per il risarcimento dei danni eventualmente sofferti.

TITOLO 11

VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE

Art. 3

I versamenti per accantonamenti e contributi, relativi a tutti gli operai occupati nell'impresa, devono essere effettuati esclusivamente all'Istituto Bancario indicato dalla Cassa Edile, entro il giorno 25 del mese successivo a quello cui si riferiscono. Nell'ipotesi in cui i versamenti vengano effettuati al predetto Istituto Bancario, a mezzo bonifico bancario, gli stessi dovranno avere valuta non posteriore alla suddetta scadenza.

L'ammontare dei versamenti è così determinato:

- Contributo contrattuale, nella misura del 3,40% a carico delle imprese e dello 0,60% a carico degli operai.
- Gli importi relativi all'accantonamento per ferie, festività, gratifica natalizia, riposi annui e riduzione orario di lavoro dovuti agli operai dipendenti nella misura del 14,20%.
- Contributo per anzianità professionale edile (A.P.E.), nella misura del 5% per le imprese che denunciano un monte ore non inferiore a 40 e del 7% per le imprese che denunciano un monte ore inferiore a 40; contributo mutualità nella misura dello 0,50% per le imprese che denunciano un monte ore non inferiore a 40 e del 2,5% per le imprese che denunciano un monte ore inferiore a 40. - Gli importi relativi alla quota di adesione contrattuale nazionale nella misura paritetica dello 0,22% a carico delle imprese e dello 0,22% a carico degli operai; e gli importi relativi alla quota di adesione contrattuale provinciale nella misura paritetica dello 0,50% a carico delle imprese e dello 0,50% a carico degli operai.
- Contributo Ente Scuola, nella misura dell' 1% a totale carico delle imprese.

Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sugli elementi della retribuzione contrattuale (paga base, superminimo, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e maggiorazione speciale per capisquadra) per le ore di lavoro normale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività residue.

Art. 4

A richiesta delle singole imprese, la Cassa Edile deve rilasciare una dichiarazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 3.

Il rilascio di tale dichiarazione di regolarità è subordinato al buon esito degli accertamenti che la Cassa Edile effettuerà, di volta in volta, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione.

Art. 5

In caso di tardivo versamento degli importi di cui all'art. 3 è dovuta alla Cassa Edile una maggiorazione compensativa calcolata in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'Inps nei casi di omissione contributiva.

Art. 5 bis

Qualora l'impresa non effettui i versamenti di cui all'art. 3 del presente regolamento, è obbligata ugualmente a trasmettere, entro ulteriori giorni quindici dal termine stabilito dal primo comma del suddetto articolo, il relativo modello di denuncia mensile. In caso contrario la Cassa Edile lo richiederà formalmente all'impresa a mezzo lettera raccomandata o per fax entro ulteriori quindici giorni e lo stesso dovrà comunque essere trasmesso entro i 30 giorni successivi alla suddetta richiesta.

Scaduto tale termine, in difetto, l'Ente provvederà ad applicare all'impresa inadempiente un'ulteriore maggiorazione compensativa, oltre a quella stabilita dall'art. 5 del presente regolamento, nella misura del 5% in ragione d'anno sui tardivi pagamenti —relativi ai modelli pervenuti in ritardo— di tutti gli importi di cui all'art. 3 del regolamento stesso.

Trascorso un ulteriore periodo di giorni sessanta dal termine di cui al secondo comma del presente articolo, il Comitato potrà provvedere alla cancellazione dell'impresa dalla Cassa Edile, informandone le associazioni industriali e di categoria, le organizzazioni sindacali e l'Ispettorato del lavoro. Per poter ottenere nuovamente l'iscrizione all'Ente, l'impresa dovrà avere ottemperato a tutti i versamenti dovuti con le maggiorazioni su esposte.

Art. 6

Di tutti i versamenti ricevuti, l'Istituto Bancario darà comunicazione alla Cassa Edile mediante apposito elenco e contabile di accredito sul conto corrente bancario.

TITOLO 111

GESTIONE DELLA CASSA EDILE

Alt. 7

Presso la Cassa Edile sono istituite:

- a) l'anagrafe delle imprese edili iscritte;
- b) l'anagrafe degli operai iscritti.

Art. 8

Ad ogni singola impresa è intestata una scheda, sulla quale devono essere partitamente trascritti gli importi versati per ogni periodo di paga a titolo di: - Contributo contrattuale;

- Accantonamento del fondo per ferie, festività e gratifica natalizia;
- Contributo per anzianità professionale edile ordinaria e straordinaria; - Quote nazionali e quote provinciali di adesione contrattuale; - Maggiorazione compensativa per ritardati versamenti.
- Contributo Ente Scuola

Ad ogni singolo operaio è intestata una scheda contenente gli accrediti e gli addebiti relativi alla varie gestioni che lo riguardano.

Art. 9

La Cassa Edile provvederà ad inviare, a ciascun operaio che ne faccia richiesta, un estratto conto della rispettiva posizione e ogni altra qualsiasi informazione.

La Cassa Edile provvederà ad inviare, a ciascuna impresa che ne faccia richiesta, un attestato dei versamenti dalla stessa effettuati e ogni qualsiasi informazione relativa alla propria posizione.

La Cassa Edile provvederà a rilasciare all'impresa appaltante, che ne faccia richiesta motivata e documentata, un certificato di regolarità contributiva dell'impresa a cui ha subappaltato o intende subappaltare dei lavori.

Comunque la Cassa Edile provvederà in occasione delle emissioni degli assegni o degli accrediti diretti sul conto corrente bancario o postale, relativi all'accantonamento del fondo ferie, festività e gratifica natalizia, a corredare ogni singolo assegno o bonifico del prospetto relativo all'importo erogato. La Cassa Edile metterà a disposizione del Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, i dati statistici sull'andamento delle malattie, degli infortuni e delle malattie professionali, con riferimento al numero, alla frequenza, alla gravità e qualità degli eventi stessi.

Di tali dati, arricchiti ove è possibile con indicazioni sulla specializzazione professionale ed età degli operai e sulla data degli eventi, viene fatta raccolta relativa ad ogni bimestre e, su richiesta, comunicati alle parti rappresentate nel Comitato.

Art. IO

In caso di cessazione o sospensione dell'attività, l'impresa deve darne comunicazione scritta alla Cassa Edile, entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia di cui all'art. 1, allegando la documentazione che verrà stabilita dal Comitato di Presidenza.

Trascorso un anno dalla fine del periodo di paga, cui si riferisce l'ultima denuncia di versamento, la Cassa Edile procederà d'ufficio alla cancellazione dell'impresa, previo accertamento.

TITOLO IV

EROGAZIONE DEL FONDO FERIE E GRATIFICA NATALIZIA (G.N.F.)

Art. 11

Entro il 25 luglio ed il 15 dicembre di ogni anno, la Cassa Edile provvederà all'invio agli operai dell'importo corrispondente al totale degli accantonamenti effettuati a loro favore per il periodo rispettivamente 1^o ottobre dell'anno precedente - 28 febbraio dell'anno in corso e 1^o marzo - 30 settembre, sempreché tali importi siano stati effettivamente versati dalle imprese entro la data del 15 maggio e del 31 ottobre di ogni anno.

Art. 12

Allo scopo di evitare ogni possibile disagio nella liquidazione degli importi di cui all'art. 11, è fatto obbligo agli operai di comunicare alla Cassa Edile entro il 15 maggio e il 31 ottobre i loro eventuali cambiamenti di domicilio o di conto corrente bancario o postale.

Art. 13

Qualsiasi reclamo nei confronti della Cassa Edile sulla rispondenza delle somme corrisposte per l'accantonamento del fondo ferie, festività e gratifica natalizia rispetto a quelle accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme stesse, deve essere presentato dall'operaio, entro i termini di prescrizione legale dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Gli importi del fondo ferie, festività e gratifica natalizia, nonché quelli dell'anzianità professionale edile, che per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa, entro il termine di validità dell'assegno bancario, devono essere registrati in apposito conto "assegni resi" e potranno essere richiesti in qualsiasi momento, entro il termine legale di prescrizione.

Trascorso tale termine, gli importi stessi verranno utilizzati per le forme di assistenza gestite dalla Cassa Edile in occasione della formazione del Bilancio Preventivo.

Art. 15

Il pagamento degli importi del fondo ferie, festività e gratifica natalizia può avere luogo prima delle date stabilite, su domanda degli aventi diritto, solo nei casi in cui, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile e cioè:

- a) passaggio dell'operaio alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un'attività diversa da quella edile ed affine (documentata da lettera di assunzione definitiva del nuovo datore di lavoro);
- b) espatrio documentato dell'operaio per svolgere lavoro all'estero;
- c) cessazione documentata dell'attività lavorativa dell'operaio;
- e) decesso dell'operaio.

Al di fuori dei casi di cui sopra, la Cassa Edile corrisponderà agli operai, che ne facciano richiesta, acconti sulle somme accantonate a favore di ciascuno di essi nel fondo ferie, festività, gratifica natalizia, riposi annui e riduzione di orario di lavoro solo nei casi di comprovata ed imprevedibile urgente necessità del richiedente ed a giudizio inappellabile del Comitato di Presidenza.

TITOLO V

GESTIONE DEL CONTRIBUTO CONTRATTUALE E DELLE ALTRE RENDITE

Art. 16

Le somme occorrenti per il funzionamento della Cassa Edile e per le spese di assistenza saranno prelevate dalle seguenti rendite:

- ammontare del contributo contrattuale;
- interessi attivi maturati sui conti correnti bancari, ad esclusione di quelli maturati sull'ammontare del contributo per anzianità professionale edile;
- maggiorazione compensativa per ritardati versamenti;
- somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità; - altre somme che per qualsiasi titolo siano venute in possesso dalla Cassa Edile.

TITOLO VI

EROGAZIONE DELLE ASSISTENZE

Art. 17

Con i fondi di cui all'art. 16, ed in ogni caso entro i limiti stanziati nel Bilancio Preventivo, la Cassa Edile provvederà ad attuare, a favore degli operai iscritti che si trovino nelle condizioni richieste, le seguenti attuali prestazioni ed assistenze:

- a) integrazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea per i casi di infortunio sul lavoro e malattie professionali,
- b) integrazione dell'indennità giornaliera di malattia;
- c) indennità giornaliera di malattia di durata superiore ai 270 giorni consecutivi;
- d) erogazione di assegni funerari;
- e) polizza assicurativa infortuni extra professionali;
- f) assistenza ai figli degli operai edili per soggiorni climatici estivi o invernali;
- g) indennità giornaliera per cure termali;
- h) contributo spese per protesi dentarie;
- i) contributo figli a carico;

- l) premio di incentivazione e formazione dei giovani;
- m) contributo interessi sul mutuo per l'acquisto della prima casa di abitazione.
- n) sussidio straordinario

Tutte le prestazioni verranno erogate a condizione che l'impresa sia in regola con i versamenti per accantonamenti e contributi.

Nel caso in cui i fondi stanziati per l'assistenza non risultassero sufficienti per la copertura delle spese inerenti alle richieste di assistenza avanzate dagli operai aventi diritto, il Comitato di Gestione si riserva la facoltà di prendere le opportune deliberazioni.

Art. 18

Per ottenere le prestazioni e le assistenze di cui all'art. 17, gli operai o gli aventi diritto debbono presentare domanda scritta alla Cassa Edile con le modalità e nei termini stabiliti nei seguenti articoli, allegando alla domanda tutti i documenti richiesti. La domanda può essere presentata direttamente presso gli uffici della Cassa Edile o spedita a mezzo raccomandata, nel qual caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le prestazioni e le assistenze verranno erogate a condizioni che gli operai, al momento dell'evento assistibile, siano iscritti alla Cassa Edile di Piacenza anche se, per il raggiungimento delle condizioni di assistibilità, si debba tener conto, quando previsto, dei versamenti a loro favore effettuati presso altre Casse Edili.

Ai fini di quanto sopra l'operaio deve indicare, nella domanda stessa, presso quali altre Casse Edili siano stati effettuati i versamenti a suo favore nei precedenti periodi.

Art. 19

Di tutte le prestazioni e le assistenze effettuate in qualsiasi forma agli operai, gli uffici della Cassa Edile devono tenere registrazione cronologica in apposito registro, con l'indicazione degli importi erogati.

I periodi di assistenza devono essere registrati nelle schede anagrafiche dei singoli operai che hanno beneficiato dell'assistenza, con la precisazione della causa dell'erogazione.

Art. 20

Integrazione dell'indennità di infortunio e malattia professionale

La Cassa Edile erogherà un'indennità integrativa di infortunio o malattia professionale al lavoratore non in prova (operaio o apprendista), che incorra nell'evento alle dipendenze d'impresa iscritta alla Cassa Edile e in regola con i versamenti contributivi, in misura tale che gli assicuri complessivamente il 100% della retribuzione minima contrattuale (costituita dal minimo di paga base, dall'indennità di contingenza, dalla indennità territoriale di settore della categoria di appartenenza e dall'elemento economico territoriale in vigore durante il periodo di assenza per infortunio o malattia professionale) sia per gli eventi da uno a tre giorni, coincidenti con il periodo di carenza dell'INAIL, che per l'intero periodo indennizzato dall'INAIL, per gli eventi di durata superiore.

L'importo dell'indennità giornaliera di infortunio o malattia professionale si determina come segue: si moltiplica la retribuzione oraria lorda (costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore, dall'elemento economico territoriale e della indennità di contingenza), per i

coefficienti sotto indicati e per il numero dei giorni (comprese le domeniche e le festività) di durata dell'evento e precisamente:

dal 1^o al 90^o giorno 1,450 dal 91^o giorno in poi 0,328

L'indennità integrativa di infortunio o malattia professionale verrà erogata al lavoratore, direttamente in busta paga dalle imprese, che potranno, sulla base dei relativi coefficienti in vigore, chiedere il rimborso alla Cassa Edile o effettuare direttamente il calcolo di quanto spettante, conguagliandolo con quanto dovuto per contributi ed accantonamenti, con l'applicazione dei seguenti coefficienti:

dal 1^o al 90^o giorno 1,337 dal 91^o giorno in poi 0,257

In caso di errore nella determinazione dell'importo da compensare, sulla maggiore somma indebitamente trattenuta, verrà applicata la maggiorazione prevista dall'art. 5 del Regolamento, che dovrà essere versata alla Cassa Edile, unitamente alla differenza trattenuta in più. Se l'impresa non effettua direttamente la compensazione, la Cassa Edile provvederà a rimborsare la predetta integrazione, dopo l'avvenuta elaborazione dei dati mensili.

I dati relativi all'evento devono essere indicati negli appositi spazi predisposti sul modello unico nazionale di denuncia mensile dei lavoratori occupati. Se la denuncia non viene trasmessa entro il termine previsto dall'art. 1 del Regolamento e cioè entro la fine del mese successivo, dovrà comunque pervenire, a pena di decadenza, entro la fine del terzo mese successivo al mese di riferimento.

Entro lo stesso termine di cui all'art. 1, dovranno essere consegnate o spedite, anche a mezzo fax, le fotocopie dei certificati medici e ospedalieri e delle buste paga dei lavoratori. Se la documentazione non viene trasmessa, il rimborso verrà sospeso fino al completamento della pratica, che dovrà comunque avvenire entro il terzo mese successivo al mese di riferimento. Trascorso tale termine, la pratica verrà resa negativa.

Se è stato anticipato in busta paga al lavoratore un importo inferiore al dovuto, il rimborso verrà sospeso e la Cassa Edile provvederà immediatamente a comunicare all'impresa l'importo dell'integrazione dell'indennità, che dovrà essere corrisposta al lavoratore nella prima busta paga successiva alla predetta comunicazione.

In caso di assenza ingiustificata nel mese precedente l'evento, l'indennità sarà ridotta di 1/173 per ogni ora di assenza. La riduzione non si applica per i lavoratori assunti nel mese. L'indennità dovuta e anticipata ai lavoratori, sarà rimborsata alle imprese o conguagliata in misura proporzionalmente ridotta, se nel trimestre solare precedente l'evento, risultino denunciate per il lavoratore meno di 450 ore (ore normali lavorate, ore di assenza per ferie, permessi, malattia, infortunio e C.I.G.). La riduzione non si applica per i lavoratori assunti da meno di tre mesi.

Art. 21

Integrazione dell'indennità di malattia

La Cassa Edile erogherà un'indennità integrativa di malattia al lavoratore non in prova (operaio o apprendista), che incorra nell'evento alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile e in regola con i versamenti contributivi, in misura tale che - aggiunta alla prestazione economica a carico dell'INPS, quando dovuta - gli assicurati complessivamente il 100% della retribuzione minima contrattuale (costituita dal minimo di paga base, dalla indennità di contingenza, dall'indennità territoriale di settore della categoria di appartenenza e dall'elemento economico territoriale in vigore durante il periodo di assenza per malattia) sia per i primi tre giorni, coincidenti con il

periodo di carenza dell'INPS, che per quelli dal 4⁰ al 180⁰ giorno e il dal 181⁰ al 270⁰ giorno di malattia (per le giornate non indennizzate dall'INPS - escluse le festività e le domeniche).

L'importo dell'indennità giornaliera di malattia si determina come segue:

A) per i primi tre giorni, coincidenti con il periodo di carenza INPS, si moltiplica la retribuzione oraria lorda (costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore, dall'elemento economico territoriale e dall'indennità di contingenza) per i seguenti coefficienti, determinati in funzione del giorno di inizio della malattia:

- OPERAI E APPRENDISTI:

Inizio carenza per eventi fino a 12 giorni:

Lunedì	20,000	Martedì
	18,666	

Mercoledì	17,333
-----------	--------

Giovedì	16,000
---------	--------

Venerdì	8,000
---------	-------

Sabato	6,665
--------	-------

Domenica	13,332
----------	--------

Inizio carenza per eventi superiori a 12 giorni:

Lunedì	20,990
--------	--------

Martedì	19,590
---------	--------

Mercoledì	18,191
-----------	--------

Giovedì	16,792
---------	--------

Venerdì	8,396
---------	-------

Sabato	6,995
--------	-------

Domenica	13,992
----------	--------

Solo per le malattie di durata da 1 a 3 giorni verrà erogata una indennità giornaliera, per ogni giorno lavorativo, esclusi sabato e festivi, ottenuta moltiplicando la retribuzione oraria lorda per il coefficiente 8,00.

B) dal 4⁰ al 270⁰ giorno di malattia e per gli operai con anzianità superiore a 3 anni e mezzo dal 4⁰ al 365⁰ giorno, si moltiplica la retribuzione oraria lorda (costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore, dall'elemento economico territoriale e dall'indennità di contingenza), per i coefficienti sotto indicati e per il numero dei giorni (escluse le festività e le domeniche) e precisamente:

- OPERAI e APPRENDISTI: orario settimanale

dal 4⁰ al 20⁰ g. di malattia 2,530 dal 21⁰ al

180⁰ g. di malattia 1,043 dal 181⁰ al 270⁰ g.

di malattia 3,663

Per gli operai e apprendisti con anzianità superiore a 3 anni e mezzo:

dal 270⁰ al 365⁰ g. di malattia 3,663

L'indennità integrativa di malattia verrà erogata al lavoratore direttamente in busta paga dalle imprese, che potranno, sulla base dei relativi coefficienti in vigore, chiedere il rimborso alla Cassa Edile o effettuare direttamente il calcolo di quanto spettante, congruendolo con quanto dovuto per contributi ed accantonamenti.

In caso di errore nella determinazione dell'importo da compensare, sulla maggiore somma indebitamente trattenuta, verrà applicata la maggiorazione prevista dall'art. 5 del Regolamento, che dovrà essere versata alla Cassa Edile, unitamente alla differenza trattenuta in più. Se l'impresa non effettua direttamente la compensazione, la Cassa Edile provvederà a rimborsare la predetta integrazione, dopo l'avvenuta elaborazione dei dati mensili.

I dati relativi all'evento devono essere indicati negli appositi spazi predisposti sul modello unico nazionale di denuncia mensile dei lavoratori occupati. Se la denuncia non viene trasmessa entro il termine previsto dall'art. 1 del Regolamento e cioè entro la fine del mese successivo, dovrà comunque pervenire, a pena di decadenza, entro la fine del terzo mese successivo al mese di riferimento.

Entro lo stesso termine di cui all'art. 1, dovranno essere consegnate o spedite, anche a mezzo fax, le fotocopie dei certificati medici e ospedalieri e delle buste paga dei lavoratori. Se la documentazione non viene trasmessa, il rimborso verrà sospeso fino al completamento della pratica, che dovrà comunque avvenire entro il terzo mese successivo al mese di riferimento. Trascorso tale termine, la pratica verrà resa negativa.

Se è stato anticipato in busta paga al lavoratore un importo inferiore al dovuto, il rimborso verrà sospeso e la Cassa Edile provvederà immediatamente a comunicare all'impresa l'importo dell'integrazione dell'indennità, che dovrà essere corrisposta al lavoratore nella prima busta paga successiva alla predetta comunicazione.

La Cassa Edile rimborserà o le imprese potranno conguagliare anche i contributi INPS per i giorni di carenza, se riferiti a malattie fino a 12 giorni. Per i giorni di carenza riferiti a malattie da 13 a 21 giorni, il rimborso sarà del 50%.

E' altresì consentito alle imprese di portare in deduzione, all'atto del versamento dei contributi, l'importo del 18,50% per i giorni di carenza relativi a malattie fino a 12 giorni. In caso di assenza ingiustificata nel mese precedente l'evento, l'indennità sarà ridotta di 1/173 per ogni ora di assenza. La riduzione non si applica per i lavoratori assunti nel mese. L'indennità dovuta e anticipata ai lavoratori, sarà rimborsata alle imprese o conguagliata in misura proporzionalmente ridotta, se nel trimestre solare precedente l'evento, risultino denunciate per il lavoratore meno di 450 ore (ore normali lavorate, ore di assenza per ferie, permessi, malattia, infortunio e C.I.G.). La riduzione non si applica per i lavoratori assunti da meno di tre mesi.

Relativamente alle sole imprese industriali con più di dieci dipendenti, il rimborso da parte della Cassa Edile o la possibilità del conguaglio dell'integrazione di cui sopra dei primi tre giorni di carenza, anticipati dall'impresa in busta paga al lavoratore, dei contributi previdenziali e la deduzione dell'accantonamento relativo, trova applicazione solo per quelle iscritte alla Cassa Edile da almeno cinque anni.

Art. 22

Indennità di malattia e infortunio nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro

Il lavoratore infortunato o ammalato continuerà a percepire le indennità, per i periodi massimi e alle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, anche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro per cause a lui non imputabili, ivi comprese l'ultimazione del cantiere o della fase lavorativa.

Il lavoratore interessato per beneficiare dell'indennità giornaliera dovrà far pervenire alla Cassa Edile, a pena di decadenza:

- domanda entro 60 giorni dal licenziamento;
- dichiarazione dell'impresa attestante i motivi della risoluzione del rapporto di lavoro; - certificati medici entro 3 giorni dalla data del rilascio.

La Cassa Edile potrà effettuare controlli sull'infermità del lavoratore ammalato da oltre 180 giorni e che non abbia diritto all'assistenza INPS, con le modalità stabilite dal Comitato di Gestione.

Art. 23

Indennità di malattia di durata superiore al 270 giorni consecutivi

Nei casi di malattia di durata superiore ai 270 giorni consecutivi, la Cassa Edile corrisponderà al lavoratore ammalato, incapace di riprendere il lavoro un'indennità di € 13,00 per ciascun giorno di malattia dal 271^o in avanti, per un periodo massimo di 90 giorni.

Il lavoratore interessato, per fruire dell'indennità dovrà far pervenire alla Cassa Edile, entro il termine di 60 giorni dalla maturazione del diritto, a pena di decadenza, un certificato medico che attesti la prosecuzione dello stato di malattia, dopo il 271^o giorno dal suo inizio e una dichiarazione dell'impresa, da cui risulti che l'assenza dal lavoro è dovuta alla prosecuzione della malattia.

In caso di avvenuto licenziamento, il lavoratore dovrà presentare il certificato di disoccupazione o il libretto di lavoro.

La Cassa Edile istruirà la pratica, controllando che sia completa di tutta la documentazione richiesta, e la sottoporrà al Comitato di Presidenza per la firma.

Art.24

Assegno funerario

Agli eredi del deceduto operaio, dipendente di impresa iscritta alla Cassa Edile al momento dell'evento, verrà erogato un assegno funerario di Euro 1.100,00.

Per il decesso di figli o equiparati, conviventi e a carico, e del coniuge, all'operaio dipendente di impresa iscritta alla Cassa Edile, che abbia prestato, nei dodici mesi precedenti l'evento, almeno 400 ore lavorative con relativo accantonamento, verrà erogato un assegno funerario di Euro 450,00. La domanda dovrà pervenire alla Cassa Edile entro 360 giorni dalla maturazione del diritto, corredata dai seguenti documenti:

- certificato di morte rilasciato dal Comune;
- fattura delle spese funebri sostenute;
- stato di famiglia in carta semplice;
- atto notorio con delega agli eredi, se più di uno, a favore di uno di essi, nell'ipotesi di decesso dell'operaio.

La Cassa Edile istruirà la pratica controllando la documentazione e l'esistenza dei requisiti per l'erogazione del contributo e la sottoporrà al Comitato di Presidenza per la firma.

Art. 25

Polizza infortuni extraprofessionali

L'operaio, dipendente di impresa iscritta alla Cassa Edile e incorso in infortunio extra professionale, beneficia di una copertura assicurativa, le cui prestazioni sono le seguenti:

- € 10.329,14 in caso di invalidità permanente, con franchigia fissa in ragione del 8% per invalidità parziale sino all'60%;
- € 8.263,31 in caso di morte.

Per poter usufruire delle prestazioni, l'interessato o chi per esso dovrà, in caso di infortunio, darne comunicazione alla Cassa Edile nel più breve tempo possibile, indicando il luogo, giorno ed ora dell'evento e le cause che lo hanno determinato. In caso di morte: dare immediata comunicazione alla Cassa Edile del sinistro e presentare:

- certificato rilasciato dal Comune con la "causa mortis";
- stato di famiglia in carta semplice;

- atto notorio con delega agli eredi, se più di uno, a favore di uno di essi. La Cassa Edile, inoltre, si riserva di chiedere eventuali altri documenti.

Art. 26

Assistenza ai figli degli operai edili per soggiorni climatici estivi o invernali

La Cassa Edile, volta per volta, darà tempestiva comunicazione delle modalità di attuazione della predetta forma di assistenza.

Art. 27

Indennità giornaliera per cure termali

All'operaio, dipendente di impresa iscritta alla Cassa Edile, che abbia prestato almeno 400 ore lavorative con relativo accantonamento, anche presso altre Casse Edili, nei 12 mesi precedenti l'effettuazione di cure termali in appositi istituti, la Cassa Edile riconoscerà un'indennità di €uro 18,00 per ogni giornata di effettiva presenza presso l'istituto termale.

La domanda per l'ottenimento dell'indennità, dovrà pervenire alla Cassa Edile entro 60 giorni dalla data del termine della cura, corredata da una dichiarazione dell'impresa, attestante il periodo di assenza dal lavoro per ferie o permesso non retribuito e dal certificato dell'istituto termale, dal quale risulti il periodo di cura.

La Cassa Edile istruirà la pratica controllando la documentazione e l'esistenza dei requisiti per l'erogazione dell'indennità e la sottoporrà al Comitato di Presidenza per la firma.

Art. 28

Contributo spese per protesi dentarie

All'operaio iscritto da non meno di tre anni presso la Cassa Edile e presente nel settore, che abbia prestato almeno 1400 ore lavorative con relativo accantonamento nel biennio precedente la applicazione di protesi dentarie, verrà erogato un contributo pari al 70% della spesa sostenuta, con un massimale di €uro 1.400,00 per protesi mobile completa alle due arcate; €uro 700,00 per protesi mobile completa ad una arcata; €uro 350,00 per protesi mobile parziale o scheletrato per arcata e un contributo di €uro 210,00 per ogni ponte fisso - minimo tre elementi - più € 70,00 per ogni elemento in più fino ad un massimo di dieci per arcata.

La stessa prestazione non può essere rimborsata se non trascorsi almeno cinque anni dalla precedente.

La domanda per l'ottenimento del contributo spese, di cui può beneficiare solo l'operaio e non i suoi familiari, dovrà pervenire alla Cassa Edile entro 60 giorni dall'ultimazione della prestazione, corredata dall'originale della fattura e dalla dichiarazione di eseguita prestazione, rilasciata dal medico dentista.

La Cassa Edile, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del contributo, sottoporà l'operaio a visita di controllo di un dentista di fiducia ed a proprie spese. La pratica, così istruita, sarà sottoposta al Comitato di Presidenza per la firma.

Art. 29

Rimborso spese per l'istruzione dei figli a carico

Per ogni anno scolastico all'operaio, che sia alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile e che abbia a carico figli studenti iscritti alle scuole medie inferiori o superiori, verranno rimborsate le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo nella misura di € 155,00 per l'iscrizione alla prima classe, 130,00 per l'iscrizione alle classi successive e €. 104,00 per 1 ripetenti senza distinzione di classe.

Avrà diritto al contributo l'operaio, in forza al momento della domanda, che abbia prestato, dal 1^o aprile al 30 settembre, almeno 400 ore lavorative, con relativo accantonamento, anche presso altre Casse Edili. Per il raggiungimento del diritto si terrà conto anche di eventuali periodi di disoccupazione speciale o C.I.G e di ferie.

La domanda dovrà essere presentata, su modulo predisposto dalla Cassa Edile, corredata dallo stato di famiglia in carta semplice e dal certificato rilasciato dall'autorità scolastica, dal quale risulti che lo studente è iscritto per la prima volta oppure ripetente.

La Cassa Edile istruirà la pratica controllando la documentazione e l'esistenza dei requisiti per l'erogazione del contributo e la sottoporrà al Comitato di Presidenza per la firma.

Art. 30

Premio di incentivazione e formazione per i giovani

Ai giovani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, dipendenti di imprese iscritte alla Cassa Edile, che si prefiggano di conseguire una qualifica o specializzazione superiore e che ne facciano domanda, verrà corrisposto un premio di €uro 2.000,00. L'erogazione avverrà con le seguenti modalità:

- a) €. 500,00 dopo il primo anno a partire dalla data della domanda;
- b) €. 500,00 dopo il secondo anno a partire dalla data della domanda;
- c) €. 500,00 dopo il terzo anno a partire dalla data della domanda;
- d) €. 500,00 alla fine del triennio, se entro lo stesso periodo il lavoratore avrà raggiunto una qualifica o specializzazione di livello superiore a quella che aveva alla data della domanda.

Il premio verrà erogato a condizione che in ciascuno dei tre predetti periodi annuali siano state accantonate, anche presso altre Casse Edili, ma con prevalenza presso quella di Piacenza, almeno 1100 ore. (comprenditive di eventuali periodi di malattia, infortunio o disoccupazione speciale).

Qualora il lavoratore non abbia raggiunto la qualifica nel triennio predetto, la Cassa Edile provvederà a richiedere all'impresa e al lavoratore le motivazioni scritte che non hanno consentito il conseguimento della qualifica stessa; tali motivazioni saranno sottoposte al Comitato di Gestione della Cassa Edile, la quale deciderà in merito all'erogazione del premio, di cui al punto d). La decisione sarà definitiva e inappellabile.

Il periodo del servizio militare di leva sospende i termini di cui sopra, purché comunque la domanda sia stata fatta entro il 22^o anno di età.

Qualora per giustificati motivi, a parere del Comitato di Gestione della Cassa Edile, il lavoratore che per uno solo dei tre periodi annuali suddetti non abbia raggiunto il monte ore richiesto, potrà chiedere la proroga di un anno, sempre con riferimento alla data della domanda.

Art. 31

contributo interessi sul mutuo per l'acquisto della prima casa di abitazione

All'operaio iscritto da almeno otto anni presso la Cassa Edile e presente nel settore, che abbia prestato più di 2.400 ore lavorative nel quadriennio precedente alla domanda con relativo accantonamento, verrà erogato annualmente un contributo in conto interessi sul mutuo stipulato per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione, che dovrà essere ubicata nella provincia di Piacenza.

Sono escluse dal beneficio le costruzioni classificate di lusso.

Il contributo non verrà concesso all'operaio che abbia ottenuto l'assegnazione, in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a carico dello Stato o di altri Enti pubblici e a quelli che abbiano ottenuto contributi a fondo perduto.

Detto contributo è commisurato annualmente a due punti percentuali di interesse su un capitale di € 50.000,00, pagabile in dieci rate annuali uguali di capitale e comunque dovrà essere contenuto nell'importo effettivamente corrisposto annualmente dall'operaio all'Istituto di credito mutuante, come risulta dalla seguente tabella:

fino a € 1.000,00 per la prima annualità pagata
fino a € 900,00 per la seconda annualità pagata
fino a € 800,00 per la terza annualità pagata
fino a € 700,00 per la quarta annualità pagata
fino a € 600,00 per la quinta annualità pagata
fino a € 500,00 per la sesta annualità pagata
fino a € 400,00 per la settima annualità pagata
fino a € 300,00 per la ottava annualità pagata
fino a € 200,00 per la nona annualità pagata
fino a € 100,00 per la decima annualità pagata

Per i mutui inferiori a € 50.000,00, il contributo sarà ridotto in proporzione all'effettivo capitale iniziale.

Per ogni anno sono disponibili 10 contributi, salvo modifiche che saranno deliberate dal Comitato di Gestione. La domanda dovrà essere presentata entro il 30 Settembre di ciascun anno su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, corredata dai seguenti documenti:

- copia del piano di ammortamento del mutuo redatto dall'Istituto di Credito e del relativo atto notarile di stipula; - certificazione ufficiale o dichiarazione, in carta semplice, comprovante che l'operaio o i componenti del nucleo familiare non possiedano altra abitazione nel comune di residenza e nell'ambito del territorio provinciale e delle provincie limitrofe;
- certificato di residenza e stato di famiglia (o certificato contestuale) in carta semplice;
- la certificazione comprovante che i familiari sono a carico dell'operaio (dichiarazione redditi o equipollenti).

Sarà data la precedenza alle domande di contributo il cui tasso di mutuo non si discosti di più di quattro punti dal "prime-rate" vigente all'inizio dell'anno di presentazione della domanda, a prescindere dall'età dell'operaio; nel caso che non venga raggiunto il numero di domande per cui sono disponibili ogni anno i contributi da erogare, verranno prese in considerazione le altre domande con tassi via via decrescenti a prescindere dai criteri successivamente stabiliti.

In quest'ambito, per l'assegnazione dei contributi verranno formate delle graduatorie secondo i seguenti criteri:

- anzianità di iscrizione (un punto ogni anno oltre gli 8 e fino a 25 di iscrizione);
- numero delle persone che compongono il nucleo familiare (5 punti per ogni persona a carico);

- presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap (15 punti per ogni disabile); - situazione abitativa: nell'ipotesi di procedimento di sfratto esecutivo dell'appartamento di residenza del nucleo familiare (15 punti);

Un contributo ogni 5 è riservato alle famiglie, il cui capofamiglia coniugato, oltre al possesso dei requisiti sopra indicati, abbia un'età non superiore a 30 anni alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (30 Settembre di ogni anno). Per tale categoria verrà predisposta un'apposita graduatoria, sempre secondo gli altri predetti criteri.

In caso di parità di punteggio si farà riferimento al criterio cronologico, in base alla data di presentazione della domanda.

Le domande non accolte nell'anno di presentazione verranno considerate valide per l'anno successivo, tenendo conto, al solo fine cronologico, dell'effettiva data di presentazione.

Il contributo sarà erogato annualmente ad avvenuto pagamento delle rate di mutuo da parte dell'operaio, che dovrà presentare le quietanze in originale presso gli uffici della Cassa Edile.

Nel caso di cessazione dell'iscrizione alla Cassa Edile, l'operaio perderà il diritto al contributo a partire dall'annualità successiva, salvo il caso di:

- licenziamento per cessazione di attività dell'impresa, per riduzione di personale o fine cantiere, limitatamente ai periodi di disoccupazione;
- riconoscimento di inabilità o invalidità accertata dagli istituti previdenziali relativamente ai periodi di astensione dal lavoro;

In ogni caso l'operaio perderà il diritto al contributo nell'ipotesi di rioccupazione in altri settori.

Art. 32

Sussidio straordinario per particolari motivi di salute.

All'operaio, dipendente da impresa iscritta alla cassa edile, in casi eccezionali di particolari e comprovate situazioni di disagio economico dovute alla necessità improrogabile di sostenere spese di carattere sanitario particolarmente onerose per se stesso e per i suoi familiari, verrà erogato un contributo straordinario una-tantum nella misura che sarà di volta in volta valutata dal Comitato di Gestione.

Ai lavoratori con figli con particolari necessità derivanti da grave o permanente invalidità o menomazione, una volta all'anno, entro il mese di luglio, verrà erogato un sussidio per l'assistenza sanitaria necessaria, la misura del quale verrà anch'essa deliberata ogni anno dal Comitato di Gestione.

Art. 33

Ricorsi

Contro il rigetto delle domande per le assistenze, di cui agli articoli precedenti, l'interessato potrà presentare ricorso al Comitato di Gestione della Cassa Edile.